

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
SUPERIORE "GIOVANNI XXIII"
SALERNO

Prot. 0007738 del 11/09/2024
VII-7 (Entrata)



CERTIFICATO N. 50 100 1484 Rev.004

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni XXIII"

TRASPORTI E LOGISTICA - SATH06001E Conduzione del mezzo navale - Già Istituto Tecnico Nautico -
TRASPORTI E LOGISTICA - SATH06001E Conduzione del mezzo aereo - Istituto Tecnico Aeronautico -
SERVIZI COMMERCIALI - SARC00601D

CORSO SERALE - SATH00650V Conduzione del mezzo navale
Via Moscati, 4 84134 SALERNO Centralino Tel. 089.753591 fax. 089 6306672 - 089 752655
Cod. SAIS00600E - Cod. Fiscale 80025180656

Sito web: www.iisgiovanni23.edu.it - email: sais00600e@istruzione.it
codice ufficio UFK0IH

IL TUO FUTURO... IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ

Integrazione al documento di valutazione dei rischi

ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. e del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i..

Rev 0 del 8 settembre 2024

SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E DELLE LAVORATRICI MADRI

IL DATORE DI LAVORO

(prof.ssa Daniela Novi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(ing. L.C.Matarazzo)

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Giuseppe Ronga

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina del Lavoro

(Dr Giuseppe Ronga)

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

_____)

Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono materiale riservato. Ne è vietata la riproduzione o la diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma.

1 PREMESSA

Il presente documento rappresenta integrazione del Documento di valutazione dei rischi di cui agli artt 17 e 28 del D.Lgs 81/08.

2 SCOPO

Scopo del presente documento è riportare utili richiami informativi riguardanti la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza e delle lavoratrici madri nonché di presentare una valutazione del rischio per tali categorie.

3 DEFINIZIONI

Definizioni mutuata dall'art 2 della Direttiva 92/85/CE:

- a) lavoratrice gestante, ogni lavoratrice gestante che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali;*
- b) lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle legislazioni e / o prassi nazionali che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e / o prassi;*
- c) lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e / o prassi nazionali , che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/ o prassi .*

4 CAMPO DI APPLICAZIONE

Salvo ove diversamente indicato, le norme per la tutela della maternità richiamate nel presente documento si applicano alle **lavoratrici**, come definite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 2, comma 1), lettera a , durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dal parto che abbiano informato il Datore di lavoro del proprio stato. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento.

5 QUADRO NORMATIVO

Sono di riferimento:

- L. 30/12/1971 n. 1204: Tutela lavoratrici madri
- D.P.R. 25/11/1976 n. 1026: Regolamento esecuzione della L. 1204
- D.Lgs. 25/11/1996 n. 645: Tutela Lav. Madri (Recepimento norme CEE)
- L. 5/02/1999 n. 25 (Art. 17) Divieto del lavoro notturno delle gestanti

- L. 8/03/2000 n. 53: Flessibilità dell'astensione obbligatoria
- Linee direttrice per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio) - Commissione Europea - 5/10/2000
- D.I. 21/07/2000 n.278. Reg. attuazione dell'art. 4 della Legge 53/2000
- D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i.
- L. 10/12/2014 n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

- D.Lgs. 15/06/2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

6 TUTELA DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E DELLE LAVORATRICI MADRI

La materia in parola è oggetto del Capo II del D.Lgs 151/2001 (da cui si stralcia) che prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato.

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

Lavori vietati

Per quanto previsto dall'art 7 del disposto, risulta vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai **lavori pericolosi, faticosi ed insalubri**. Riportati nell'allegato A del decreto medesimo. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato B al decreto.

La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto. Inoltre, la lavoratrice viene spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla sua salute.

Radiazioni ionizzanti

Per quanto previsto dall'art 8 del disposto, le donne gravide non possono essere esposte a radiazioni ionizzanti che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert. durante il periodo della gravidanza. Le lavoratrici sono compulse a comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

Risulta vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Valutazione dei rischi

Il disposto rende mandatoria la VDR (come meglio chiarito nel **paragrafo 7** successivo) e la dazione di informazione alle lavoratrici coinvolte circa risultati della valutazione e circa le conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Conseguenze della valutazione dei rischi

Ove la VDR riveli un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, **modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro**.

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5 (**spostamento ad altra mansione** con conservazione dello stipendio). Il datore di lavoro fornisce contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. Quest'ultimo può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Queste disposizioni trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2 del disposto (rif Allegati A e B al decreto).

Approfondimenti

Gli elementi informativi anzi riportati sono parziali. Per ogni maggiore approfondimento e per una più globale conoscenza del disposto da cui si è stralciato, è utile consultare il seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg>

7 VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'articolo 4 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, prevede quanto segue:

<<Per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non esauriente figura nell'allegato I, la natura, il grado e la durata dell'esposizione, nell'impresa e / o nello stabilimento interessato, delle lavoratrici di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva 89 / 391 / CEE, al fine di poter:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2;*
- definire le misure da adottare .>>*

L'articolo 11 del D.Lvo 151 del 2001 (riprendendo quanto già previsto dal D Lvo 645 del 96) recita:

<<1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.>>

L'all C del decreto è riportato in appendice.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 (GU n. L 348 del 28 novembre 1992, pag. 1), relativa all'attuazione di provvedimenti intesi a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) prevede che :

*« La Commissione, in concertazione con gli Stati membri, e con l'assistenza del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, elabora **linee direttrici** concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 2°. Le linee direttrici di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 2 ».*

Le **Linee direttrici** in parola risultano edite in Bruxelles, con comunicazione della Commissione Europea datata 5.10.2000.

APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Come precisato dalle anzi menzionate Linee direttrici, la valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possano essere limitate in modo da eliminare o ridurre i rischi.

Anche in relazione a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE, la valutazione deve comprendere almeno tre fasi:

1. identificazione dei **pericoli** (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali)
2. identificazione della **categorie di lavoratrici** (lavoratrici gestanti, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano)
3. **valutazione** del rischio in termini sia qualitativi che quantitativi.

8 INFORMATIVA SUL CONGEDO DI MATERNITA'

Il congedo di maternità è oggetto del capo III del D Lgs 151/2011, dal quale si stralciano alcune informazioni di rilievo.

Divieti (art 16)

E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 del decreto in tema di flessibilità;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
- d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi (4).

In alternativa è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Estensione del Divieto (art 17)

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro.

La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) è disposta dall'ASL azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

Flessibilità del congedo di maternità (art 20)

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Documentazione (art 21)

Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS.

Approfondimenti

Gli elementi informativi anzi riportati sono parziali. Per ogni maggiore approfondimento e per una più globale conoscenza del disposto da cui si è stralciato, è utile consultare il seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg>

VALUTAZIONE DEI RISCHI IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

PERICOLI GENERICI E SITUAZIONI CORRELATE

I pericoli e le situazioni correlate cui si possono trovare esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono i seguenti :

Elenco dei pericoli generici e delle situazioni correlate	Fattore di rischio	Misure generali di prevenzione proposte	Stato dell'arte
<p>Fatica psicofisica e orari di lavoro</p>	<p>Gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni e il lavoro notturno possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Non tutte le donne ne risentono allo stesso modo e i rischi correlati variano a seconda del tipo di lavoro, delle condizioni di lavoro e delle persone interessate. Ciò concerne in particolare la protezione della salute. Tuttavia, l'affaticamento, mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.</p> <p>A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o che allattano possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno, straordinario. L'organizzazione dell'orario di lavoro (comprese le disposizioni in materia di intervalli di riposo, la loro frequenza e i tempi stabiliti) può ripercuotersi sulla salute di una donna incinta e del nascituro, sul suo recupero dopo il parto o sulla sua capacità di allattare e può inoltre aumentare i rischi di stress e di patologie da stress. Considerati i mutamenti della pressione sanguigna che possono verificarsi durante e dopo la gravidanza e il parto, la tipologia normale di pause sul lavoro può non essere adatta per le lavoratrici gestanti o puerpere-</p>	<p>K8 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Gli orari di lavoro non sono prolungati e corrispondono alle previsioni dei contratti di categoria.</p> <p>Non viene praticato alcun turno notturno. Può essere praticata turnazione limitatamente ad alcune mansioni.</p> <p>Nel complesso il carico di lavoro non appare particolarmente stressante</p>

<p>Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere</p>	<p>La fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati sotto peso.</p> <p>È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti ovvero in postazioni non sufficientemente adattabili per tener conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare strappamenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.</p>	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO gli orari di lavoro e il volume e il ritmo dell'attività non appaiono eccessivi e che, le lavoratrici stesse hanno un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.</p> <p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi.</p>
<p>Lavoro in postazioni sopraelevate</p>	<p>È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio su scale, piattaforme</p>	<p>K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme)</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO Questo genere di evenienze (operare in posizioni sopraelevate) non è routinario e può presentarsi, all'occorrenza, solo per alcune mansioni.</p>
<p>Lavoro solitario</p>	<p>Le donne gestanti possono essere maggiormente vulnerabili di altre lavoratrici se si trovano a lavorare da sole, in particolare se cadono o se si trovano ad avere urgente bisogno di un medico.</p>	<p>K2 Le lavoratrici gestanti non vengono adibite a lavori in solitario.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO In generale non è previsto il lavoro in solitario, evenienza che può presentarsi solo in contingenze particolari.</p>

<p>Stress professionale</p>	<p>Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per vari motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, a volte in rapida successione, che possono accrescere la sensibilità allo stress o l'ansietà o la depressione in singole persone; - Una certa insicurezza finanziaria, emotiva e l'incertezza del posto di lavoro possono derivare dai cambiamenti nella situazione economica determinati dalla gravidanza, in particolare se ciò si rispecchia nella cultura del posto di lavoro; - può essere difficile conciliare vita lavorativa e privata, in particolare in presenza di orari di lavoro lunghi, imprevedibili o che precludono una vita sociale oppure in presenza di altre responsabilità familiari. - l'eventuale esposizione a situazioni che comportano violenza sul posto di lavoro. <p>Se una donna è esposta al rischio di violenza sul lavoro durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento ciò può avere conseguenze nocive da cui possono derivare distacco della placenta, aborto spontaneo, parto prematuro, nascita sotto peso e può essere pregiudicata la capacità di allattamento.</p> <p>Tale rischio riguarda in particolare le lavoratrici a diretto contatto con i clienti.</p>	<p>K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.</p> <p>K28 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p> <p>K4 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto diretto con esterni</p> <p>K5 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto professionale con alunni segnati da episodi di bullismo o distinti da temperamento violento</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Le condizioni lavorative ed il carico di lavoro non appaiono particolarmente stressanti.</p> <p>L'orario di lavoro non è tale da precludere una vita sociale/affettiva.</p> <p>In generale, l'esposizione a violenze è correlabile al contatto con fenomeni di bullismo e/o al contatto con utente esterni. Si tratta di situazioni sufficientemente poco probabili.</p>
-----------------------------	--	--	--

Un ulteriore stress da lavoro può verificarsi se la paura che una donna ha per la sua gestazione o i suoi risultati (se vi sono stati precedenti aborti spontanei, mortinatalità o altre anomalie) è aumentata a causa della pressione dei colleghi di lavoro (peer group) o di altre pressioni esercitate sul posto di lavoro.

Stando ad alcuni studi, allo stress è possibile fare risalire una più alta incidenza di aborti spontanei e una ridotta capacità di allattamento.

Le donne che abbiano sofferto di recente di una perdita a causa di mortinatalità, di un aborto, di affidamento in adozione alla nascita o della morte di un neonato sono particolarmente vulnerabili allo stress come anche le donne che abbiano avuto una grave malattia o un trauma (compreso il taglio cesareo) legati alla gravidanza o al parto. In determinate circostanze però il ritorno al lavoro dopo simili eventi può contribuire a ridurre lo stress purché nell'ambiente di lavoro non manchino manifestazioni di simpatia e di sostegno.

K6 Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano delle quali siano noti episodi di mortalità infantile, aborti e simili, vengono secluse da attività che possono indurre competizioni con colleghi di lavoro

Attività in postura eretta	<p>mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso dalla pelvi con una conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdite di conoscenza.</p> <p>Periodi prolungati in piedi (da ferme e/o camminando) durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggiore rischio di parto prematuro.</p>	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi.</p> <p>Non sono presenti ragioni che impediscono alle lavoratrici di alternare (anche con pause) posture erette e sedute.</p>
Attività in postura seduta	<p>I mutamenti propri della gravidanza che interessano i fattori di coagulazione e la compressione meccanica delle vene pelviche da parte dell'utero determinano un rischio relativamente elevato di trombosì o embolia per le donne gestanti. Se durante la gravidanza esse siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e un edema. L'accresciuta lordosi lombare a seguito dell'aumentata circonferenza addominale può determinare dolori muscolari nella regione lombare che possono essere intensificati dal permanere in una determinata postura per un periodo di tempo eccessivamente lungo.</p>	<p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p>	<p>Vedere sopra</p>
Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere	<p>Per le lavoratrici gestanti e puerpere il riposo è importante. L'affaticamento aumenta durante e dopo la gravidanza e può essere aggravato da fattori professionali. Il bisogno di riposo è sia fisico che mentale.</p> <p>Il fumo di tabacco è mutageno e cancerogeno ed è noto che costituisce un rischio per la gravidanza se la madre fuma. Gli effetti del fumo passivo sono meno chiari, ma si sa che interessano il cuore e i polmoni e rappresentano un rischio per la salute del bambino. Il fumo di sigarette è anche un sensibilizzatore respiratorio ed è associato all'asma, il cui inizio è in alcuni casi è legato alla gravidanza.</p>	<p>K7 Per gestanti e puerpere, messa a disposizione del locale infermeria per assicurare momenti di riposo in posizione stesa.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Il fumo di sigaretta è proibito per tutti.</p>

<p>Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche</p>	<p>Se l'accesso alle toilette (e agli ambienti igienici correlati) sul posto di lavoro non è agevole a causa della distanza, dei processi lavorativi, dei sistemi di lavoro, ecc. ne può derivare un rischio maggiore per la salute e la sicurezza, compresi anche rischi significativi di infezioni e patologie renali.</p> <p>A causa della pressione sulla vescica e di altri mutamenti alla gravidanza, le donne gestanti devono recarsi spesso alla toilette con maggiore frequenza e urgenza di altre persone. Le donne che allattano possono avere un bisogno analogo a causa del maggiore fabbisogno di fluidi per promuovere una buona lattazione.</p>	<p>K26 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, consentire di recarsi alla toilette con la frequenza naturale che risulti necessaria.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Sono presenti idonei servizi igienici separati per sessi.</p>
<p>Rischi derivanti da un'alimentazione inadeguata.</p>	<p>Un'alimentazione adeguata e appropriata e la disponibilità di bevande liquide (in particolare acqua potabile) da assumere ad intervalli regolari è essenziale per la salute delle lavoratrici gestanti o puerpere e dei loro bambini. L'appetito e la digestione sono influenzati dalla cadenza, dalla frequenza e dalla durata degli intervalli per i pasti e dalle altre opportunità di assunzione di cibo e bevande e questo si ripercuote anche sulla salute del nascituro. Ciò è influenzato durante e dopo la gravidanza da mutamenti ormonali e fisiologici tra cui quelli che causano o riguardano i malesseri mattutini (che si manifestano di solito agli inizi della gravidanza), dalla posizione del bambino nell'utero, dai bisogni alimentari delle singole madri e dei loro bambini non ancora nati o in allattamento, ecc.</p> <p>Le donne gestanti possono aver bisogno di intervalli più frequenti per i pasti e di poter accedere con maggiore frequenza a fonti di acqua potabile o di altre bevande analcoliche e possono anche essere capaci di tollerare il cibo solo se assunto in piccole quantità e con frequenza, piuttosto che in grandi quantità e negli orari normali dei pasti. Le loro abitudini alimentari possono cambiare, quanto a tipologia e preferenze, soprattutto nelle prime fasi della gravidanza, non solo a seguito dei malesseri mattutini ma anche a seguito di disagi e altri problemi che si manifestano nelle ultime fasi della gravidanza.</p>	<p>K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Sono presenti distributori automatici ad ogni piano</p>

<p>Rischi dovuti all'inadeguatezza o all'assenza di infrastrutture</p>	<p>La possibilità di accedere ad adeguate strutture per estrarre e conservare al sicuro il latte materno per le madri che allattano o la possibilità di allattare i neonati sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze possono agevolare l'allattamento da parte delle lavoratrici e possono contribuire a proteggere in modo significativo la salute sia della madre che del bambino.</p> <p>Vi sono prove del fatto che l'allattamento al seno può contribuire a proteggere la madre dal cancro oltre a proteggere il bambino da certe malattie infantili. Gli impedimenti che si frappongono all'allattamento al seno sul posto di lavoro possono avere ripercussioni significative sulla salute della madre e del bambino.</p>	<p>K14 Per donne in allattamento, garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accesso ad una stanza appartata in cui allattare i bambini o estrarre il latte dal seno; - l'uso di frigoriferi sicuri e puliti per conservare il latte estratto dal seno durante il lavoro oltre a tutto il necessario per lavare, sterilizzare e conservare i recipienti; - tempo libero (senza perdite di stipendio o di benefici e senza timori di ripercussioni negative) per estrarre il latte dal seno o per allattare 	
--	---	---	--

PERICOLI SPECIFICI

(COMPRESI GLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI E LE CONDIZIONI DI LAVORO ELENCA TI NEGLI ALLEGATI 1 E 2 DELLA DIRETTIVA 92/85/CEE)

Le condizioni di lavoro possono avere importanti ripercussioni sulla salute, la sicurezza e il benessere delle lavoratrici gestanti e puerpere. In certi casi è la correlazione tra i diversi fattori presenti che determina il tipo di rischio piuttosto che un singolo fattore

Poiché la gravidanza è una condizione dinamica che comporta continui cambiamenti e sviluppi, anche le condizioni di lavoro possono sollevare diversi problemi sul piano della salute e della sicurezza per diverse donne in diverse fasi della gravidanza come anche al momento di riprendere il lavoro dopo il parto o durante l'allattamento. Alcuni di questi problemi sono prevedibili e hanno carattere generale (come quelli elencati sotto). Altri sono legati alle circostanze individuali e all'anamnesi individuale.

Elenco degli agenti/delle condizioni di lavoro	Fattore di rischio	Misure generali di prevenzione proposte	Stato dell'arte
AGENTI FISICI - laddove questi sono considerati alla stregua di agenti che causano lesioni al feto e/o possono provocare il distacco precoce della placenta quali:			
Colpi, vibrazioni o movimenti	<p>L'esposizione regolare a colpi, ad esempio forti urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza, come accade ad esempio su veicoli fuoristrada, o movimenti eccessivi possono accrescere il rischio di un aborto spontaneo.</p> <p>Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero possono accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.</p> <p>Le lavoratrici che allattano non sono esposte a un rischio maggiore che gli altri lavoratori.</p> <p>Attenzione: ricordiamo però che il caso di intense vibrazioni è previsto nell'allegato A del D Lgs 151/2001.</p>	<p>K15 Per lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, esclusione da attività che comportano esposizione a vibrazioni.</p> <p>K16 Per lavoratrici gestanti e puerpere, esclusione da attività che comportano esposizione a colpi, urti e simili.</p> <p>K30 Per lavoratrici gestanti e puerpere, con mansione di docente di sostegno o di collaboratrice scolastica addeba a supportare i disabili, l'assegnazione del disabile non può riguardare soggetti che comportino rischio di colpi repentini ed incontrollabili.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Sono presenti ed individuate mansioni che comportano questi rischi</p>

<p>Rumore</p>	<p>L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza.</p> <p>Evidenze sperimentali suggeriscono che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno.</p> <p>Il rumore non pone problemi specifici alle donne che hanno partorito di recente o che allattano.</p>		<p>SUL LUOGO DI LAVORO Non è presente esposizione prolungata a rumori forti.</p> <p>Non Sono presenti condizioni che impongono il superamento dei livelli inferiori d'azione previsti dal TUS.</p>
<p>Radiazioni ionizzanti</p>	<p>Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro; sono state pertanto impartite particolari disposizioni per limitare l'esposizione della gestante e del nascituro.</p> <p>Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre.</p> <p>Del pari, sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre possono passare nel latte e, attraverso la placenta, nel nascituro.</p>		<p>SUL LUOGO DI LAVORO Non sono presenti radiazioni ionizzanti</p>

<p>Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti</p>	<p><i>Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici, comprese quelle associate a una terapia a onde corte, alla saldatura di materie plastiche e alla polimerizzazione di adesivi possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro.</i></p>	<p>K17 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, esclusione dalle attività che comportano eventuale esposizione a CEM.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO E' presente una sola mansione suscettibile di esposizione (eventuale) e cioè collaboratore al PT (di fronte a quadro generale)</p>
<p>Sollecitazioni termiche</p>	<p>Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress da calore. Il rischio si riduce di norma dopo il parto ma non è certo con quanta rapidità migliori la tolleranza. L'esposizione al calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. L'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pericoloso per le gestanti e i nascituri. Si dovrebbero mettere a disposizione indumenti caldi. I rischi aumentano comunque nel caso di un'esposizione a improvvisi sbalzi di temperatura.</p>	<p>K18 Per le lavoratrici gestanti : esclusione dalle attività in luoghi non condizionati nella stagione estiva. K19 Per le lavoratrici gestanti : esclusione dalle attività all'aperto nella stagione estiva con temperature percepita superior ai 28 gradi centigradi.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO Il rischio da condizioni climatiche non è particolarmente rilevante. L'istituto è dotato di impianto di riscaldamento. Va detto, tuttavia che - non risultando condizionati tutti gli ambienti - condizioni disagiati possono essere presenti in particolari momenti, nella stagione estiva.</p>

<p>Lavoro in atmosfera iperbarica, ad esempio ambienti pressurizzati e immersioni subacquee</p>	<p>Aria compressa: le persone che lavorano in atmosfere ad aria compressa rischiano di contrarre la malattia dei cassoni a causa delle bolle di gas che si liberano nel sistema circolatorio.</p> <p>Non è chiaro se le lavoratrici gestanti siano esposte più degli altri lavoratori al rischio di tale patologia, ma, potenzialmente, il nascituro potrebbe essere gravemente danneggiato da queste bollicine di gas.</p> <p>Per le lavoratrici puerpere il rischio di contrarre la malattia dei cassoni appare leggermente più alto.</p> <p>Non vi è nessun motivo fisiologico per cui una madre che allatta non dovrebbe lavorare in atmosfere con aria compressa (anche se vi sarebbero ovvie difficoltà pratiche).</p> <p>Immersioni subacquee: le lavoratrici gestanti dovrebbero astenersi del tutto dalle immersioni durante la gravidanza a causa dei possibili effetti che l'esposizione ad un ambiente iperbarico può avere sul nascituro.</p> <p>Non vi sono prove di incompatibilità tra l'allattamento al seno e l'immersione subacquea.</p>		<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Non sono presenti rischi di questo genere</p>
---	---	--	---

AGENTI BIOLOGICI

Direttiva 90/679/CEE (esposizione ad agenti biologici durante il lavoro) e sue modifiche:

1. Agente biologico del gruppo 1 : un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
2. Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
3. Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
4. Agente biologico del gruppo 4: un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Elenco degli agenti/delle condizioni di lavoro	Fattore di rischio	Misure generali di prevenzione proposte	Stato dell'arte
<p>Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 (vedi sopra) ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>	<p>Molti agenti biologici che rientrano nei tre gruppi di rischio possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure durante e dopo il parto, ad esempio nel corso dell'allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti tipici che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. Per la maggior parte dei lavoratori il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana ma in certe occupazioni l'esposizione alle infezioni è più probabile.</p>	<p>K20 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: esclusione dalle attività di pulizia per la mansione di collaboratore scolastico K21 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: monitoraggio immunitario K22 Le lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Nelle normali condizioni, non sono prevedibili con certezza rischi di questo genere, soprattutto in presenza di rischio biologico tendenzialmente basso.</p>

<p>Agenti biologici che notoriamente provocano la perdita del nascituro o danni fisici e neurologici a carico dello stesso. Tali agenti sono compresi nei gruppi di rischio 2, 3 e 4.</p>	<p>La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche da altri agenti biologici, ad esempio il citomegalovirus (un'infezione diffusa nella collettività umana) e la clamidia presente negli ovini.</p>	<p>Vedi sopra.</p>	<p>Vedi sopra</p>
---	--	--------------------	-------------------

AGENTI CHIMICI - Gli agenti chimici possono penetrare nel corpo umano per vie diverse: inalazione, ingestione, assorbimento percutaneo. Interessano i seguenti agenti chimici nelle misure in cui è noto che mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro:			
Elenco degli agenti/delle condizioni di lavoro	Fattore di rischio	Misure generali di prevenzione proposte	Stato dell'arte
<p>Serie di sostanze etichettate mutagene, cancerogene, tossiche ex Reg CE 1272/2008</p>	<p>a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371); <p>L'effettivo rischio per la salute costituito da tali sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio di una particolare sostanza sul posto di lavoro - ciò significa che, sebbene le sostanze elencate abbiano la potenzialità per porre in pericolo la salute o la sicurezza, può non esservi nessun rischio nella pratica, ad esempio se l'esposizione rimane al di sotto del livello di nocività.</p>	<p>K23 Le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in tutti i casi di possibile contatto con sostanze chimiche pericolose</p> <p>K24 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, Esclusione dalle attività di utilizzo del toner e dei prodotti per la pulizia degli ambienti.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Il rischio chimico nell'istituto è relativo all'uso di toner e Prodotti per la pulizia.</p> <p>Ai docenti è proibito l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose se non espressamente autorizzate.</p>

	<p>Le industrie che utilizzano sostanze chimiche possono far riferimento alla "Guida sulla protezione della salute delle lavoratrici gestanti sul lavoro" (Guidance on the health protection of pregnant women at work) pubblicati dal CEFIC. Essa riserva un'attenzione particolare ai rischi chimici e fornisce orientamenti in materia di valutazione del rischio.</p>		<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Il Punto è NA</p>
<p>Agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>	<p>Agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Si estrae da tale allegato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 2.1 lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro. 6. Lavori comportanti l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione. 7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore. 8. Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel. 	<p>Come sopra</p>	
<p>Mercurio e derivati del mercurio</p>	<p>I composti organici del mercurio possono avere effetti nocivi sul nascituro. Da studi effettuati sugli animali e dall'osservazione di pazienti umani risulta come l'esposizione a queste forme di mercurio durante la gravidanza può rallentare la crescita del nascituro, perturbare il sistema nervoso e determinare l'avvelenamento della madre.</p> <p>Il mercurio organico passa dal sangue al latte. Ciò può costituire un rischio per la prole se la lavoratrice è altamente esposta prima e nel corso della gravidanza.</p>	<p>..</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Non vi è presenza di tali sostanze</p>

<p>Medicamenti antimitotici (citotossici)</p>	<p>Nel lungo periodo questi prodotti danneggiano l'informazione genetica negli spermatozoi e nelle ovocellule. Alcuni possono provocare il cancro. L'assorbimento avviene mediante inalazione o attraverso la pelle.</p> <p>La valutazione del rischio deve tener conto particolarmente delle fasi di preparazione del medicinale per l'uso (farmacisti, infermieri), della somministrazione del medicinale e dell'eliminazione dei residui (chimici e umani)</p>		<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Non vi è presenza di tali sostanze)</p>
<p>Agenti chimici di cui si sa che sono suscettibili di assorbimento percutaneo pericoloso (vale a dire che possono essere assorbiti attraverso la pelle). In questa categoria rientrano alcuni pesticidi.</p>	<p>Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Tali sostanze sono contrassegnate specificamente negli elenchi allegati alle direttive pertinenti. Come nel caso di tutte le sostanze, i rischi dipendono dal modo in cui esse sono utilizzate oltre che dalle loro proprietà pericolose. L'assorbimento attraverso la pelle può avvenire a seguito di una contaminazione localizzata, ad esempio nel caso di uno schizzo sulla pelle o sugli indumenti, o, in certi casi, dall'esposizione a elevate concentrazioni di vapore nell'aria.</p> <p>Nel caso degli operatori agricoli, la valutazione del rischio dovrebbe tener conto se vi sia un rischio residuo di contaminazione proveniente, ad esempio, da precedenti applicazioni di pesticidi.</p>		<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Non vi è presenza di tali sostanze</p>

<p>Monossido di carbonio</p>	<p>Il monossido di carbonio è prodotto dall'utilizzazione di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) quali fonti di energia in macchinari e impianti domestici. Il rischio insorge quando i macchinari o gli impianti funzionano in ambienti chiusi.</p> <p>Le lavoratrici gestanti possono essere maggiormente sensibili agli effetti dell'esposizione al monossido di carbonio.</p> <p>Il monossido di carbonio attraverso facilmente la placenta e può determinare un'ipossia nel nascituro. I dati sugli effetti dell'esposizione al monossido di carbonio sulle donne gestanti sono limitati ma si hanno le prove di effetti nocivi per il nascituro. Sia i livelli che la durata dell'esposizione della madre sono fattori importanti che hanno ripercussioni sul nascituro.</p> <p>Non vi sono indicazioni che i bambini durante l'allattamento risentano del fatto che la madre sia stata esposta a monossido di carbonio ne che la madre sia significativamente più sensibile al monossido di carbonio dopo il parto.</p> <p>Considerato il grave rischio costituito dall'esposizione ad elevati livelli di CO, la valutazione del rischio e la prevenzione di un'esposizione elevata sono identiche per tutti i lavoratori</p> <p>La valutazione del rischio può essere complicata dal fumo attivo o passivo e/o dall'inquinamento dell'aria ambiente. Se queste fonti portano la carbossiemoglobina a un livello più alto rispetto a quello che sarebbe stato determinato dall'esposizione professionale, il livello di rischio è determinato da queste fonti esterne in quanto l'effetto sulla carbossiemoglobina non è aggiuntivo.</p> <p>Può essere tuttavia necessaria un'attenta documentazione di tali fonti "esterne" per evitare controversie in materia di responsabilità civile</p>		<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Non sono presenti mansioni con esposizione a tale tipo di sostanza</p>
------------------------------	--	--	--

<p>Il piombo e i derivati del piombo nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dallo organismo umano</p>	<p>Tradizionalmente si associa l'esposizione delle gestanti al piombo con aborti e mortalità, ma non vi sono indicazioni del fatto che ciò valga ancora in presenza degli attuali standard di esposizione. Vi sono forti segnali del fatto che l'esposizione al piombo, sia intrauterina che post parto, determina problemi nello sviluppo, soprattutto a danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi.</p> <p>Il piombo passa dal sangue al latte . Questo fenomeno può costituire un rischio per il bambino nell'ipotesi in cui una donna subisca una forte esposizione prima della gravidanza e durante la stessa.</p> <p>Indicazione dei livelli di sicurezza</p> <p>L'esposizione al piombo non può essere misurata in modo sicuro in termini di livelli di esposizione ambientale a causa delle diverse vie di assunzione. Il monitoraggio biologico dei livelli di piombemia e il monitoraggio degli effetti biologici (ad esempio il test della protoporfirina e i livelli di acido aminolevulinico nel sangue e nell'urina) sono i migliori indicatori di esposizione .</p> <p>Valutazione del rischio</p> <p>L'esposizione delle donne gestanti o che allattano al rischio costituito dal piombo è specificamente proibita in virtù dell'articolo 6 della direttiva se l'esposizione può pregiudicare la sicurezza e la salute. La valutazione del rischio dovrebbe basarsi sull'anamnesi sia individuale che del gruppo di lavoratori per quanto concerne la piombemia o parametri simili, ma non sul monitoraggio dell'aria ambiente. Qualora tali parametri non si discostino da quelli delle persone non esposte si può concludere che la salute non è in pericolo. Tuttavia i livelli di piombemia e gli altri indicatori biologici dell'esposizione possono cambiare nel tempo senza che vi sia un'apparente correlazione con l'esposizione (ambientale). Vi è quindi la possibilità che negli indicatori del monitoraggio intervenga un cambiamento senza che vi sia stato un aumento dell'esposizione. Ciò potrebbe essere interpretato quale indice del fatto che la salute è stata messa in pericolo.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Non vi è esposizione a tale tipo di sostanza</p>
---	--	--

<p>Agenti chimici e processi industriali di cui all'allegato 1 della direttiva 90/394/CEE</p>	<p>I processi elencati nell'allegato 1 della direttiva 90/394/CEE e menzionati nell'allegato 1B della direttiva 92/85/CEE possono presentare un rischio di cancro. Se si tratta di agenti cancerogeni il fatto dev'essere segnalato chiaramente.</p>		<p>SUL LUOGO DI LAVORO Non sono presenti processi industriali</p>
---	--	--	---

CONDIZIONI DI LAVORO -			
Elenco degli agenti/delle condizioni di lavoro	Fattore di rischio	Misure generali di prevenzione proposte	Stato dell'arte
Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio di lesioni	<p>La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, vale a dire dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro.</p> <p>Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni a seguito della manipolazione manuale di carichi. Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata.</p> <p>Vi possono essere inoltre rischi per le puerpere, ad esempio dopo un taglio cesareo che può determinare una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione.</p> <p>Le madri che allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della loro maggiore sensibilità.</p>	K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, proibita la movimentazione manuale di carichi.	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Circa i rischi da MMC in Istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non sono presenti casi di ripetitività e le movimentazioni possono avere carattere randomico; - In generale il rischio è molto basso - Il rischio è più elevato per i collaborator scolastici impegnati in attività di pulizie o di piccola manutenzione e per i collaborator scolastici addetti ai disabili.

<p>Movimenti e posture</p>	<p>La natura e l'entità dei rischi di lesioni o di patologie risultanti dai movimenti o dalle posture durante e dopo la gravidanza dipendono da diversi fattori, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> la natura, la durata e la frequenza dei compiti/dei movimenti il ritmo, l'intensità e la varietà del lavoro la tipologia dell'orario di lavoro e degli intervalli i fattori ergonomici e l'ambiente lavorativo generale l'adeguatezza e l'adattabilità delle attrezzature di lavoro utilizzate. I mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti o nelle puerpere possono influire sui legamenti aumentando le possibilità di lesioni. Tali lesioni possono non essere evidenti fino a dopo il parto. Un'attenzione particolare va quindi riservata alle donne che possono trovarsi a movimentare carichi nei tre mesi successivi alla ripresa dell'attività lavorativa dopo il parto. Problemi posturali possono insorgere in diverse fasi della gravidanza e al ritorno al lavoro a seconda delle caratteristiche individuali delle lavoratrici, delle loro mansioni e delle condizioni di lavoro. Tali problemi possono aggravarsi con il progredire della gravidanza, soprattutto se l'attività comporta movimenti disagiati o lunghi periodi in posizione eretta o seduta per cui il corpo è esposto a un carico statico prolungato o al rischio di una cattiva circolazione sanguigna. Questi fattori possono contribuire allo sviluppo di vene varicose e emorroidi oltre che di mali di schiena 	<p>K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, proibita la movimentazione manuale di carichi.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p> <p>K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme)</p> <p>K28 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Circa i rischi posturali: essi riguardano in via principale le mansioni dotate di postazioni e vengono fortemente moderati assicurando la conformità di quest'ultime.</p>
----------------------------	---	--	---

	<p>Il mal di schiena durante la gravidanza può essere associato a tempi di lavoro lunghi e a posture inadeguate, come anche a un eccesso di movimento. Una donna incinta può aver bisogno di un maggiore spazio per lavorare o di adattare il modo in cui lavora (o il modo in cui interagisce con gli altri lavoratori o con la propria attrezzatura di lavoro) via via che la gravidanza modifica le sue dimensioni corporee e il modo in cui essa può muoversi, o stare in posizione eretta o rimanere seduta per periodi prolungati nel rispetto del comfort e della sicurezza.</p> <p>Vi possono essere rischi addizionali se una donna ritorna al lavoro dopo un parto con complicazioni mediche quali taglio cesareo o tromboflebite.</p>		
<p>Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro</p>	<p>Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere.</p>	<p>K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Non sono presenti problem particolari per gli spostamenti interni (ascensore). Possono essere presenti problemi in itinere dipendenti dalle distanze percorse tra abitazione e scuola</p>
<p>Lavoro in miniere sotterranee</p>	<p>Le miniere presentano spesso difficili condizioni fisiche e molti degli agenti fisici descritti nelle presenti linee guida sono regolarmente presenti nell'ambiente minerario.</p>		<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Punto NA</p>

<p>Lavoro su videoterminali</p>	<p>Anche se le emissioni da VDT non sono specificamente elencate nella direttiva 92/85/CEE, risulta presente una diffusa preoccupazione sulle emissioni di radiazioni provenienti dai videoterminali e sui loro possibili effetti per le donne in gravidanza. Aldilà delle suggestioni, appare sufficientemente provato che tali preoccupazioni sono infondate. I consigli riportati di seguito rispecchiano le conoscenze scientifiche.</p>	<p>1 livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videoterminali si situano ben al di sotto dei limiti fissati nelle raccomandazioni internazionali per ridurre i rischi per la salute umana determinati da tali emissioni e i Comitati di protezione radiologica non ritengono che tali livelli costituiscano un rischio significativo per la salute. Non occorrono quindi misure protettive speciali per tutelare la salute delle persone da tali radiazioni.</p> <p>Si è registrato un notevole allarme nell'opinione pubblica a causa di notizie che segnalavano elevati livelli di aborti spontanei e di malformazioni dei neonati tra certi gruppi di addette ai videoterminali, a causa in particolare della radiazione elettromagnetica. Sono stati effettuati diversi studi scientifici, ma nel complesso dai loro risultati non è emersa nessuna correlazione tra gli aborti o le malformazioni dei neonati e l'attività svolta al videoterminale. Si continueranno a portare avanti ricerche e esami delle prove scientifiche.</p> <p>Il lavoro ai videoterminali può inoltre comportare rischi ergonomici - vedi sopra.</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Non sono presenti rischi da radiazioni emesse da VDT</p>
---------------------------------	--	---	--

<p>Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (compresi gli indumenti)</p>	<p>Le attrezzature di lavoro e le attrezzature di protezione individuale non sono generalmente concepite per l'uso da parte di lavoratrici gestanti. La gravidanza (e l'allattamento al seno) comportano cambiamenti fisiologici che possono rendere determinate attrezzature di lavoro e di protezione non solo scomode ma anche poco sicure in determinati casi - ad esempio se un'attrezzatura non si adatta adeguatamente o confortevolmente al corpo o se la mobilità operativa, la destrezza o il coordinamento della donna in questione sono temporaneamente impediti dal suo stato di gestante o di puerpera.</p>	<p>Attenzione: non sono consentite le attività non sicure. Per le manutenzioni: K15 Per lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, esclusione da attività che comportano esposizione a vibrazioni. K16 Per lavoratrici gestanti e puerpere, esclusione da attività che comportano esposizione a colpi, urti e simili. Quest'ultima azione va estesa anche alle donne in allattamento Per le scale: K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme) Per la pulizia ambienti: K24 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, Esclusione dalle attività di utilizzo del toner e dei prodotti per la pulizia degli ambienti. K20 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: esclusione dalle attività di pulizia per la mansione di collaboratore scolastico</p>	<p>SUL LUOGO DI LAVORO</p> <p>Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale.</p> <p>Possono essere presenti rischi da utilizzo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - scale (le scale sono comunque a norma) - attrezzi per manutenzione - attrezzature per la pulizia degli ambienti
--	---	---	--

IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORATRICI

Le categorie di lavoratrici in esame sono le seguenti:

- lavoratrici gestanti,
- lavoratrici che hanno partorito di recente (puerpere)
- lavoratrici che allattano

Nelle note a seguire, le azioni richiamate sono sempre riferite alle pertinenti applicabili categorie.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A seguire sono indicate elementi di pericolo compatibili o meno con le categorie individuate.

Attenzione la compatibilità (risposte SI nelle colonne 2 e 3) è vincolata all'esecuzione delle azioni di prevenzione e protezione. Ciò significa che la presa di azioni riduce il rischio in misura tale da rendere la situazione compatibile con le categorie.

Ove la risposta è negativa (NO) la compatibilità non c'è nemmeno a valle della presa di azioni. Il rischio è inaccettabile e la situazione correlata (es. singola attività legata alla mansione) non è, conseguentemente, consentita.

A completare il quadro valutativo, per ciascuna mansione viene indicato il rischio basalmente esistente (prima delle azioni di P&P) per le diverse categorie, calcolato con metodo matriciale in utilizzo presso l'Istituto come :

$$R = P \times D$$

in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra la probabilità (P) che il pericolo individuato possa arrecare un danno al lavoratore e la possibile entità del danno stesso (D).


Scala delle probabilità

1	Improbabile	Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili; non si sono mai verificati fatti analoghi <i>(meno di 1% di possibilità di sperimentarlo nel corso del ciclo di vita)</i>
2	Poco probabile	Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità; si sono verificati pochi fatti analoghi <i>(tipicamente sperimentato almeno una volta durante la vita lavorativa di un individuo).</i>
3	Probabile	Si sono verificati alcuni fatti analoghi <i>(tipicamente sperimentato almeno una volta ogni anno da un</i>
4	Molto probabile	Si sono verificati diversi fatti analoghi <i>(tipicamente sperimentato almeno una volta ogni cinque mesi da un</i>

Scala del danno

1	Lieve	Danno lieve <i>(infortunio minore di 8 giorni).</i>
2	Medio	Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli) <i>(infortunio tra 8 e 30 giorni).</i>
3	Grave	Ferite/malattie gravi (fratture, debilitazioni gravi, ipoacusie, ecc.) <i>(invalidità non permanente, infortunio maggiore di 30 giorni).</i>
4	Molto grave	Incidente/malattie mortali <i>(morte o invalidità permanente).</i>

Dalla combinazione dei due fattori si ricava l'Entità del rischio, che può essere sintetizzata con la seguente matrice:



MANSIONI IMPIEGATIZIE : DSGA E ASSISTENTE AMMINISTRATIVA

PERICOLI	COMPATIBILE IN GRAVIDANZA E PUERPERIO	COMPATIBILE IN ALLATTAMENTO	AZIONI DI P&P	NOTE
Fatica psicofisica e orari di lavoro	SI	SI	<p>K8 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p>	<p>Nel complesso il carico di lavoro non appare particolarmente stressante. Gli orari di lavoro non sono prolungati e corrispondono alle previsioni dei contratti di categoria.</p> <p>Non viene praticato alcun turno notturno.</p> <p>Valutazioni ad personam possono agevolare la tenuta di azioni di prevenzione e protezione</p>
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere (lavoro in piedi) (postazioni ristrette)	NO SI	NO SI	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p>	<p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi e in generale non è previsto il lavoro in piedi per tempi così lunghi. Comunque, il lavoro in piedi per tempi prolungati non è ammesso per gestanti e puerpere</p>
Lavoro in postazioni sopraelevate	NA non applicabile	NA non applicabile		<p>Questo genere di evenienza (operare in posizioni sopraelevate) non è previsto per le mansioni impiegate</p>
Lavoro solitario	NO	SI	K2 Le lavoratrici gestanti non vengono adibite a lavori in solitario.	<p>In generale non è previsto il lavoro in solitario, evenienza che può presentarsi solo in contingenze particolari.</p>
Stress professionale	SI	SI	K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.	<p>Le condizioni lavorative ed il carico di lavoro non appaiono particolarmente stressanti.</p> <p>L'orario di lavoro non è tale da precludere una vita sociale/affettiva.</p>

				<p>K28 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p> <p>K4 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto diretto con esterni</p> <p>K6 Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano delle quali siano noti episodi di mortalità infantile, aborti e simili, vengono escluse da attività che possono indurre competizioni con colleghi di lavoro</p>	<p>In generale, l'esposizione a violenze è correlabile al contatto con fenomeni di bullismo e/o al contatto con utente esterni. Si tratta di situazioni sufficientemente poco probabili.</p>
Attività in postura eretta	NO	NO	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro</p>	<p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi.</p> <p>Non sono presenti ragioni che impediscano alle lavoratrici di alternare (anche con pause) posture erette e sedute.</p> <p>Vedere sopra</p>	
Attività in postura seduta	SI	SI			
Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere	SI	SI			
Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche	SI	SI		<p>Sono presenti idonei servizi igienici separati per sessi.</p>	
Rischi derivati da un'alimentazione inadeguata	SI	SI		<p>Sono presenti distributori automatici ad ogni piano</p>	
Rischi dovuti all'inadeguatezza o all'assenza di infrastrutture	SI	SI	<p>K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K14 Per donne in allattamento, garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accesso ad una stanza appartata in cui allattare i bambini o estrarre il latte dal seno; - l'uso di frigoriferi sicuri e puliti per conservare il latte estratto dal seno durante il lavoro oltre a tutto il necessario per lavare, sterilizzare e conservare i recipienti; - tempo libero (senza perdite di stipendio o di benefici esenza timori di ripercussioni negative) per estrarre il latte dal seno o per allattare 		
Colpi, vibrazioni o movimenti	SI	SI		<p>Le mansioni impiegate non comportano tali rischi</p>	

Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti	SI	SI	SI	E' presente una sola mansione suscettibile di esposizione (eventuale) e cioè collaboratore al PT (di fronte a quadro generale) Le mansioni impiegate non comportano tali rischi
Sollecitazioni termiche	SI	SI	SI	Il rischio da condizioni climatiche non è particolarmente rilevante. In quanto gli uffici sono tutti riscaldati e condizionati
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4	SI	SI	SI	Nelle normali condizioni, non sono prevedibili con certezza rischi di questo genere, soprattutto in presenza di rischio biologico tendenzialmente basso.
Agenti biologici che notoriamente provocano perdita del nascituro o danni fisici e neurologici a carico dello stesso. Tali agenti sono compresi nei gruppi di rischio 2, 3 e 4.	SI	SI	SI	Come sopra
Agenti chimici pericolosi	SI	SI	SI	Il rischio chimico nell'istituto è relativo all'uso di toner e prodotti per la pulizia. In generale è proibito l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose se non espressamente autorizzate.
Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio di lesioni	SI	SI	SI	Circa i rischi da MMC per la mansione: - Non sono presenti casi di ripetitività e le movimentazioni possono avere carattere randomico; - In generale il rischio è molto basso Alle Lavoratrici viene proibito l'esercizio della MMC, come condizione indispensabile per la mansione
Movimenti e posture	SI	SI	SI	Circa i rischi posturali: essi riguardano in via principale le mansioni dotate di postazioni e vengono fortemente moderati assicurando la conformità di

			<p>K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme)</p> <p>K28 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi</p> <p>K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.</p>	<p>quest'ultime.</p>
Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro	SI	SI		<p>Non sono presenti problemi particolari per gli spostamenti interni (ascensore).</p> <p>Possono essere presenti problemi in itinere dipendenti dalle distanze percorse tra abitazione e scuola</p>
Attrezzature di lavoro edispositivi di protezione individuale (compresi gli indumenti)	SI	SI		<p>Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale.</p> <p>Non sono presenti rischi specifici da attrezzature di lavoro correlabili a cambiamenti fisiologici nella lavoratrice.</p> <p>Le attrezzature di lavoro sono marchiate CE.</p>

	P	D	R
RISCHIO GESTANTI E PUERPERE	1	3	3
RISCHIO DONNE IN ALLATTAMENTO	1	2	2

MANSIONE: DOCENTE

PERICOLI	COMPATIBILE IN GRAVIDANZA E PUERPERIO	COMPATIBILE IN ALLATTAMENTO	AZIONI DI P&P	NOTE
Fatica psicofisica e orari di lavoro	SI	SI	<p>K8 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p>	<p>Nel complesso il carico di lavoro non appare particolarmente stressante. Gli orari di lavoro non sono prolungati e corrispondono alle previsioni dei contratti di categoria.</p> <p>Non viene praticato alcun turno notturno.</p> <p>Valutazioni ad personam possono agevolare la tenuta di azioni di prevenzione e protezione</p>
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere (lavoro in piedi) (postazioni ristrette)	<p>NA non applicabile</p> <p>SI</p>	<p>NA non applicabile</p> <p>SI</p>	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p>	<p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi. Non è compulsato il lavoro in piedi e le lavoratrici si autoregolano come preferiscono.</p> <p>Nelle aule le postazioni non appaiono ristrette e gli spazi sono ampi. Le postazioni sono comunque modificabili</p>
(lavoro in piedi)	NO	NO	<p>Docenti di scienze motorie:</p> <p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p>	<p>Per le Docenti di scienze motorie, il rischio di stare lungamente in piedi è concreto.</p> <p>L'attività non è compatibile.</p>
Lavoro in postazioni sopraelevate	NA non applicabile	NA non applicabile		<p>Questo genere di evenienze (operare in posizioni sopraelevate) non è previsto per la mansione</p>
	NO	NO	K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio	<p>Questo genere di evenienze <u>opera</u> solo nel caso di docente che sia</p>

				su scale e piattaforme)	addetta alla biblioteca. L'attività non è compatibile
Lavoro solitario	NO	SI		K2 Le lavoratrici gestanti non vengono adibite a lavori in solitario.	In generale non è previsto il lavoro in solitario, evenienza che può presentarsi solo in contingenze particolari. Le condizioni lavorative ed il carico di lavoro non appaiono particolarmente stressanti. L'orario di lavoro non è tale da precludere una vita sociale/affettiva. In generale, l'esposizione a violenze è correlabile al contatto con fenomeni di bullismo e/o al contatto con esterni. Si tratta di situazioni sufficientemente poco probabili. Attenzione: per la limitazione del contatto diretto con esterni possono essere promossi incontri online
Stress professionale	SI	SI		K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne. K28 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro. K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni. K4 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto diretto con esterni K5 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto professionale con alunni segnati da episodi di bullismo o distinti da temperamento violento K6 Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano delle quali siano noti episodi di mortalità infantile, aborti e simili, vengono escluse da attività che possono indurre competizioni con colleghi di lavoro	
Attività in postura eretta	NA non applicabile	NA non applicabile		K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario) K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.	Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi e alzarsi quando vogliono. Non sono presenti ragioni che impediscano alle lavoratrici di alternare (anche con pause) posture erette e sedute.
	NO	NO		Docenti di scienze motorie: K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)	Per le Docenti di scienze motorie, il rischio di stare lungamente in posizione eretta è concreto. L'attività non è compatibile.

Attività in postura seduta	SI	SI	SI	K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro	Vedere sopra
Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere	SI	SI	SI	K7 Per gestanti e puerpere, messa a disposizione del locale infermeria per assicurare momenti di riposo in posizione stesa.	
Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche	SI	SI	SI	K26 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, consentire di recarsi alla toilette con la frequenza naturale che risulti necessaria.	Sono presenti idonei servizi igienici separati per sessi.
Rischi derivati da un'alimentazione inadeguata	SI	SI	SI	K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.	Sono presenti distributori automatici ad ogni piano
Rischi dovuti all'inadeguatezza o all'assenza di infrastrutture	SI	SI	SI	K14 Per donne in allattamento, garantire: - l'accesso ad una stanza appartata in cui allattare i bambini o estrarre il latte dal seno; - l'uso di frigoriferi sicuri e puliti per conservare il latte estratto dal seno durante il lavoro oltre a tutto il necessario per lavare, sterilizzare e conservare i recipienti; - tempo libero (senza perdite di stipendio o di benefici esenza timori di ripercussioni negative) per estrarre il latte dal seno o per allattare	
Colpi, vibrazioni o movimenti	SI	SI	SI		La mansione non comporta tali rischi
	NO	NO	NO		Per le Docenti di scienze motorie, il rischio di colpi (pallionate) in palestra è possibile. L'attività non è compatibile.
Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti	SI	SI	SI		E' presente una sola mansione suscettibile di esposizione (eventuale) e cioè collaboratore al PT (di fronte a quadro generale) La mansione non comporta tali rischi
Sollecitazioni termiche	SI	SI	SI	K18 Per le lavoratrici gestanti : esclusione dalle attività in luoghi non condizionati nella stagione estiva. K19 Per le lavoratrici gestanti: esclusione dalle attività all'aperto nella stagione estiva con temperature percepita superiori ai 28 gradi centigradi.	Il rischio da condizioni climatiche non è particolarmente rilevante. L'istituto è dotato di impianto di riscaldamento. Va detto, tuttavia che – non risultando condizionati tutti gli ambienti - condizioni disagiati possono essere presenti in particolari momenti, nella stagione estiva.

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4	SI	SI	SI	<p>K21 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: monitoraggio immunitario</p> <p>K22 Le lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Nelle normali condizioni, non sono prevedibili con certezza rischi di questo genere, soprattutto in presenza di rischio biologico tendenzialmente basso.</p> <p>Si riporta che i genitori di alunni che manifestano patologie sono obbligati a rappresentarlo all'Istituto.</p>
Agenti biologici che notoriamente provocano la perdita del nascituro o danni fisici e neurologici a carico dello stesso. Tali agenti sono compresi nei gruppi di rischio 2, 3 e 4.	SI	SI	SI	Come sopra	
Agenti chimici pericolosi	SI	SI	SI	<p>K23 Le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in tutti i casi di possibile contatto con sostanze chimiche pericolose</p>	<p>Il rischio chimico nell'istituto è relativo all'uso di toner e prodotti per la pulizia.</p> <p>In generale è proibito l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose se non espressamente autorizzate.</p> <p>Per la mansione, il rischio da sostanze chimiche pericolose è sostanzialmente inesistente.</p>
Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio di lesioni	SI	SI	SI	<p>K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, è proibita la movimentazione manuale di carichi.</p>	<p>Circa i rischi da MMC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La mansione non prevede la movimentazione di carichi - Non sono presenti casi di ripetitività ed eventuali movimentazioni possono avere carattere randomico ed insondabile; - In generale il rischio è molto basso. <p>Cautelativamente, a lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano va proibita la MMC</p>
Movimenti e posture	SI	SI	SI	<p>K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, è proibita la movimentazione manuale di carichi.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p> <p>K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate. (per esempio su scale e piattaforme)</p>	<p>Circa i rischi posturali: essi riguardano in via principale le mansioni dotate di postazioni e vengono fortemente moderati assicurando la conformità di quest'ultime.</p>

Posture	NO	NO	K28 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi	Per le Docenti di scienze motorie, il rischio di posture pericolose nelle attività ginniche (pallonnate) in palestra è possibile. L'attività ginnica non è compatibile Non sono presenti problemi particolari per gli spostamenti interni (ascensore). Possono essere presenti problemi in itinere dipendenti dalle distanze percorse tra abitazione e scuola
Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro	SI	SI	K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.	Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale. Non sono presenti rischi specifici da attrezzature di lavoro correlabili a cambiamenti fisiologici nella lavoratrice. Le attrezzature di lavoro sono marchiate CE
Attrezzature di lavoro edispositivi di protezione individuale (compresi gli indumenti)	SI	NO	Attenzione: non sono consentite le attività non sicure. Per docenti con incarico di lavoro in biblioteca : Per le scale: solo se docente incaricata di lavoro in biblioteca K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme)	Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale. Possono essere presenti rischi da utilizzo di scale (le scale sono comunque a norma). L'uso di scale è vietato alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
	NO	NO	Attenzione: non sono consentite le attività non sicure Per docenti in attività laboratoriali: K31 In via cautelativa, per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è proibita l'attività laboratoriale in presenza di attrezzature che presentino rischi di utilizzo.	Per docenti in attività laboratoriali: Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale. Possono essere presenti rischi correlati alle attrezzature di laboratorio

	NO	NO		<p>Per docenti di scienze motorie: Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale Possono essere presenti rischi correlati agli attrezzi in palestra L'utilizzo di attrezzi in palestra è attività non compatibile.</p>
--	----	----	--	---

	P	D	R
RISCHIO GESTANTI E PUERPERE	1	3	3
RISCHIO DONNE IN ALLATTAMENTO	1	2	2

MANSIONE: DOCENTE DI SOSTEGNO

PERICOLI	COMPATIBILE IN GRAVIDANZA E PUERPERIO	COMPATIBILE IN ALLATTAMENTO	AZIONI DI P&P	NOTE
Fatica psicofisica e orari di lavoro	SI	SI	<p>K8 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p>	<p>Nel complesso il carico di lavoro non appare particolarmente stressante. Gli orari di lavoro non sono prolungati e corrispondono alle previsioni dei contratti di categoria.</p> <p>Non viene praticato alcun turno notturno.</p> <p>Valutazioni ad personam possono agevolare la tenuta di azioni di prevenzione e protezione</p>
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere (lavoro in piedi) (postazioni ristrette)	<p>NA non applicabile</p> <p>SI</p>	<p>NA non applicabile</p> <p>SI</p>	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p>	<p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi. Non è compulsato il lavoro in piedi e le lavoratrici si autoregolano come preferiscono.</p> <p>Nelle aule le postazioni non appaiono ristrette e gli spazi sono ampi. Le postazioni sono comunque modificabili</p>
Lavoro in postazioni sopraelevate	NA non applicabile	NA non applicabile		Questo genere di evenienza opera solo per docenti addetti alla biblioteca.
Lavoro solitario	NO	SI	K2 Le lavoratrici gestanti non vengono adibite a lavori in solitario.	<p>In generale non è previsto il lavoro in solitario, evenienza che può presentarsi solo in contingenze particolari.</p> <p>Alle gestanti non è consentito il lavoro solitario.</p>
Stress professionale	SI	SI	K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come	<p>Le condizioni lavorative ed il carico di lavoro non appaiono particolarmente stressanti.</p>

			<p>ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.</p> <p>K28 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p> <p>K4 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto diretto con esterni</p> <p>K5 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto professionale con alunni segnati da episodi di bullismo o distinti da temperamento violento</p> <p>K6 Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano delle quali siano noti episodi di mortalità infantile, aborti e simili, vengono escluse da attività che possono indurre competizioni con colleghi di lavoro</p>	<p>L'orario di lavoro non è tale da precludere una vita sociale/affettiva.</p> <p>In generale, l'esposizione a violenze è correlabile al contatto con fenomeni di bullismo e/o al contatto con esterni. Si tratta di situazioni sufficientemente poco probabili.</p> <p>Attenzione: per la limitazione del contatto diretto con esterni possono essere promossi incontri online</p>
Attività in postura eretta	NA non applicabile	NA non applicabile	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p>	<p>Non è previsto di stare giocoforza in piedi. Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi e alzarsi quando vogliono.</p> <p>Non sono presenti ragioni che impediscano alle lavoratrici di alternare (anche con pause) posture erette e sedute.</p>
Attività in postura seduta	SI	SI	<p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro</p> <p>K7 Per gestanti e puerpere, messa a disposizione del locale infermeria per assicurare momenti di riposo in posizione stesa.</p>	Vedere sopra
Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere	SI	SI	K26 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, consentire di recarsi alla toilette con la frequenza naturale che risulti necessaria.	Sono presenti idonei servizi igienici separati per sessi.
Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche	SI	SI	K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.	Sono presenti distributori automatici ad ogni piano
Rischi derivati da un'alimentazione inadeguata	SI	SI	K14 Per donne in allattamento, garantire: - l'accesso ad una stanza appartata in cui allattare i bambini o estrarre il latte dal seno;	
Rischi dovuti all'inadeguatezza o all'assenza di infrastrutture	SI	SI		

<p>Agenti biologici che notoriamente provocano la perdita del nascituro o danni fisici e neurologici a carico dello stesso. Tali agenti sono compresi nei gruppi di rischio 2, 3 e 4.</p>	SI	SI	Come sopra	
<p>Agenti chimici pericolosi</p>	SI	SI	<p>K23 Le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in tutti i casi di possibile contatto con sostanze chimiche pericolose</p>	<p>Il rischio chimico nell'istituto è relativo all'uso di toner e prodotti per la pulizia.</p> <p>In generale è proibito l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose se non espressamente autorizzate.</p> <p>Per la mansione, il rischio da sostanze chimiche pericolose è sostanzialmente inesistente.</p>
<p>Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio di lesioni</p>	SI	SI	<p>K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, proibita la movimentazione manuale di carichi.</p>	<p>Circa i rischi da MMC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La mansione non prevede la movimentazione di carichi - Non sono presenti casi di ripetitività ed eventuali movimentazioni possono avere carattere randomico ed insondabile; - In generale il rischio è molto basso. <p>Cautelativamente, a lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano va proibita la MMC</p>
<p>Movimenti e posture</p>	SI	SI	<p>K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, proibita la movimentazione manuale di carichi.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p> <p>K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme)</p> <p>K28 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi</p>	<p>Circa i rischi posturali: essi riguardano in via principale le mansioni dotate di postazioni e vengono fortemente moderati assicurando la conformità di quest'ultime.</p>
<p>Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro</p>	SI	SI	<p>K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.</p>	<p>Non sono presenti problemi particolari per gli spostamenti interni (ascensore).</p> <p>Possono essere presenti problemi in itinere dipendenti dalle distanze percorse tra abitazione e scuola</p>

<p>Attrezzature di lavoro edispositivi di protezione individuale (compresi gli indumenti)</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale.</p> <p>Non sono presenti rischi specifici da attrezzature di lavoro correlabili a cambiamenti fisiologici nella lavoratrice.</p> <p>Le attrezzature di lavoro sono marchiate CE</p>
---	-----------	-----------	--

	P	D	R
RISCHIO GESTANTI E PUERPERE	1	3	3
RISCHIO DONNE IN ALLATTAMENTO	1	2	2

MANSIONE: COLLABORATRICE SCOLASTICA

PERICOLI	COMPATIBILE IN GRAVIDANZA E PUERPERIO	COMPATIBILE IN ALLATTAMENTO	AZIONI DI P&P	NOTE
Fatica psicofisica e orari di lavoro	SI	SI	<p>K8 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p>	<p>Nel complesso il carico di lavoro non appare particolarmente stressante. Gli orari di lavoro non sono prolungati e corrispondono alle previsioni dei contratti di categoria.</p> <p>Non viene praticato alcun turno notturno.</p> <p>Valutazioni ad personam possono agevolare la tenuta di azioni di prevenzione e protezione</p>
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere (lavoro in piedi) (postazioni ristrette)	NO SI	NO SI	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p>	<p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi.</p> <p>Non è previsto che le lavoratrici debbano stare giocoforza in piedi. Le lavoratrici si autoregolano come preferiscono.</p> <p>A gestanti, puerpere e donne in allattamento non sono consentite attività che prevedono di stare in piedi a lungo (occorrenza possibile nel caso delle piccole manutenzioni)</p>
Lavoro in postazioni sopraelevate	NA non applicabile	NA non applicabile		Questo genere di evenienza (operare in posizioni sopraelevate) non è – in generale - previsto per le mansioni di collaboratrice
	NO	NO	K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme)	Questo genere di evenienza può riguardare la mansione se alla collaboratrice viene dato il compito

				della piccola manutenzione. Attenzione: Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano l'attività di piccola manutenzione non è compatibile.
Lavoro solitario	NO	SI	K2 Le lavoratrici gestanti non vengono adibite a lavori in solitario.	In generale non è previsto il lavoro in solitario, evenienza che può presentarsi solo in contingenze particolari. Le condizioni lavorative ed il carico di lavoro non appaiono particolarmente stressanti. L'orario di lavoro non è tale da precludere una vita sociale/affettiva. In generale, l'esposizione a violenze è correlabile al contatto con fenomeni di bullismo e/o al contatto con esterni. Si tratta di situazioni sufficientemente poco probabili.
Stress professionale	SI	SI	K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne. K28 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro. K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni. K4 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto diretto con esterni K5 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto professionale con alunni segnati da episodi di bullismo o distinti da temperamento violento K6 Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano delle quali siano noti episodi di mortalità infantile, aborti e simili, vengono escluse da attività che possono indurre competizioni con colleghi di lavoro	
Attività in postura eretta	NO	NO	K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario) K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.	Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi. Non sono presenti ragioni che impediscano alle lavoratrici di alternare (anche con pause) posture erette e sedute. A gestanti, puerpere e donne in allattamento non sono consentite attività che prevedono di stare in piedi a lungo (occorrenza possibile nel caso delle piccole

					manutenzioni)
Attività in postura seduta	SI	SI	SI	K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro	Vedere sopra
Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere	SI	SI	SI	K7 Per gestanti e puerpere, messa a disposizione del locale infermeria per assicurare momenti di riposo in posizione stesa.	
Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche	SI	SI	SI	K26 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, consentire di recarsi alla toilette con la frequenza naturale che risulti necessaria.	Sono presenti idonei servizi igienici separati per sessi.
Rischi derivati da un'alimentazione inadeguata	SI	SI	SI	K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.	Sono presenti distributori automatici ad ogni piano
Rischi dovuti all'inadeguatezza o all'assenza di infrastrutture	SI	SI	SI	K14 Per donne in allattamento, garantire: - l'accesso ad una stanza appartata in cui allattare i bambini o estrarre il latte dal seno; - l'uso di frigoriferi sicuri e puliti per conservare il latte estratto dal seno durante il lavoro oltre a tutto il necessario per lavare, sterilizzare e conservare i recipienti; - tempo libero (senza perdite di stipendio o di benefici esenza timori di ripercussioni negative) per estrarre il latte dal seno o per allattare	
Colpi, vibrazioni o movimenti	NO	NO	NO	K15 Per lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, esclusione da attività che comportano esposizione a vibrazioni. K16 Per lavoratrici gestanti e puerpere, esclusione da attività che comportano esposizione a colpi, urti e simili.	Le attività di piccola manutenzione comportano tali rischi. Non è ammissibile per lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento l'attività di piccola manutenzione.
	SI	SI	SI	K30 Per lavoratrici gestanti e puerpere, con mansione di docente di sostegno o di collaboratrice scolastica addetta a supportare i disabili, l'assegnazione del disabile non può riguardare soggetti che comportino rischio di colpi repentini ed incontrollabili.	La mansione usualmente non comporta tali rischi. Per collaboratrice addetta al supporto ai disabili, potrebbe incorrersi, tuttavia, in colpi nel caso di assistenza ad un disabile che presenti movimenti repentini ed incontrollabili. E' importante sottolineare che l'assegnazione del disabile deve dare certezze. L'assegnazione di un caso non pericoloso alla Lavoratrice è conditio sine qua non per la compatibilità dell'attività.
Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti	SI	SI	SI	K17 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, esclusione dalle attività che comportano eventuale esposizione a CEM.	E' presente una sola mansione suscettibile di esposizione (eventuale) e cioè collaboratore al PT (di fronte a quadro generale).

	SI	SI		E' vincolante che la lavoratrice non sia assegnata a postazione di fronte al quadro generale. Questa è conditio sine qua non per la compatibilità dell'attività.
Sollecitazioni termiche	SI	SI	<p>K18 Per le lavoratrici gestanti : esclusione dalle attività in luoghi non condizionati nella stagione estiva.</p> <p>K19 Per le lavoratrici gestanti: esclusione dalle attività all'aperto nella stagione estiva con temperature percepite superiore ai 28 gradi centigradi.</p>	<p>Il rischio da condizioni climatiche non è particolarmente rilevante. L'istituto è dotato di impianto di riscaldamento.</p> <p>Va detto, tuttavia che – non risultando condizionati tutti gli ambienti - condizioni disagiati possono essere presenti in particolari momenti, nella stagione estiva.</p>
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4	SI	SI	<p>K20 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: esclusione dalle attività di pulizia per la mansione di collaboratore scolastico</p> <p>K21 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: monitoraggio immunitario</p> <p>K22 Le lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008</p>	<p>Nelle normali condizioni, non sono prevedibili con certezza rischi di questo genere, soprattutto in presenza di rischio biologico tendenzialmente basso.</p>
Agenti biologici che notoriamente provocano la perdita del nascituro o danni fisici e neurologici a carico dello stesso. Tali agenti sono compresi nei gruppi di rischio 2, 3 e 4.	SI	SI	Come sopra	
Agenti chimici pericolosi	SI	SI	<p>K23 Le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in tutti i casi di possibile contatto con sostanze chimiche pericolose</p> <p>K24 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, Esclusione dalle attività di utilizzo del toner e dei prodotti per la pulizia degli ambienti.</p>	<p>Il rischio chimico nell'istituto è relativo all'uso di toner e prodotti per la pulizia.</p> <p>In generale è proibito l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose se non espressamente autorizzate.</p> <p>Attenzione: per Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano l'attività di pulizia e l'utilizzo di toner sono attività non compatibili.</p>
Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio dilesioni	SI	SI	K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, proibita la movimentazione manuale di carichi.	<p>Circa i rischi da MMC: - Non sono presenti casi di ripetitività e le movimentazioni possono avere</p>

				carattere randomico ed insondabile; In generale il rischio è molto basso Cautelativamente, a lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano va proibita la MMC
	NO	NO	collaboratori scolastici impegnati in attività di pulizie o di piccola manutenzione e per i collaboratori addetti ai disabili : K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, proibita la movimentazione manuale di carichi.	Il rischio è più elevato per i collaboratori scolastici impegnati in attività di pulizie o di piccola manutenzione e per i collaboratori addetti ai disabili . Tali attività non possono essere assegnate a lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano.
Movimenti e posture	SI	SI	K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, proibita la movimentazione manuale di carichi. K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti. K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme) K28 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi	Circa i rischi posturali: essi riguardano in via principale le mansioni dotate di postazioni e vengono fortemente moderati assicurando la conformità di quest'ultime.
Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro	SI	SI	K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.	Non sono presenti problemi particolari per gli spostamenti interni (ascensore). Possono essere presenti problemi in itinere dipendenti dalle distanze percorse tra abitazione e scuola
Attrezzature di lavoro ed dispositivi di protezione individuale (compresi gli indumenti)	SI	SI		In generale per la mansione: Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale. Non sono presenti rischi specifici da attrezzature di lavoro correlabili a cambiamenti fisiologici nella lavoratrice. Le attrezzature di lavoro sono marchiate CE
	NO	NO	Attenzione: non sono consentite le attività non sicure. Per collaboratrici addette a piccole manutenzioni:	Per collaboratrici addette a piccole manutenzioni:

		<p>Per le scale:</p> <p>K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate. (per esempio su scale e piattaforme)</p> <p>Per le manutenzioni:</p> <p>K15 Per lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, esclusione da attività che comportano esposizione a vibrazioni.</p> <p>K16 Per lavoratrici gestanti e puerpere, esclusione da attività che comportano esposizione a colpi, urti e simili.</p> <p>Quest'azione va estesa anche alle donne in allattamento</p>	<p>Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale.</p> <p>Possono essere presenti rischi da utilizzo di</p> <ul style="list-style-type: none"> ● scale (le scale sono comunque a norma) ● attrezzi per manutenzione <p>Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento le attività di piccola manutenzione non sono compatibili. manutenzioni e pulizia non sono consentite.</p>
--	--	--	--

	P	D	R
RISCHIO GESTANTI E PUERPERE	1	3	3
RISCHIO DONNE IN ALLATTAMENTO	1	2	2

MANSIONE: ALLIEVA IN ATTIVITA' DI LABORATORIO
Gli allievi nell'ambito delle attività laboratoriali sono equiparati ai lavoratori

PERICOLI	COMPATIBILE IN GRAVIDANZA E PUERPERIO	COMPATIBILE IN ALLATTAMENTO	AZIONI DI P&P	NOTE
Fatica psicofisica e orari di lavoro	SI	SI	<p>K8 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p>	<p>Certamente, per questa particolare mansione il carico di lavoro è esiguo e non stressante. Gli orari di lavoro convergono su poche ore settimanali. Non viene praticato alcun turno notturno.</p> <p>Valutazioni ad personam possono agevolare la tenuta di azioni di prevenzione e protezione</p>
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere (lavoro in piedi) (postazioni ristrette)	NO SI	NO SI	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p>	<p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi.</p> <p>Non è previsto che le lavoratrici debbano stare giocoforza in piedi. Le lavoratrici si autoregolano come preferiscono.</p> <p>A gestanti, puerpere e donne in allattamento non sono consentite attività che prevedono di stare in piedi a lungo</p>
Lavoro in postazioni sopraelevate	NA Non applicabile	NA Non applicabile		<p>Questo genere di evenienze (operare in posizioni sopraelevate) non è previsto ed anzi è proibito. L'esposizione prevista è nulla. Il rischio è nullo</p>
Lavoro solitario	NO	NO	<p>K2 Le lavoratrici gestanti non vengono adibite a lavori in solitario. Ciò vale anche per chi allatta</p>	<p>Questo genere di evenienze (operare in posizioni sopraelevate) non è previsto ed anzi è proibito. L'esposizione prevista è nulla.</p>
Stress professionale	SI	SI	<p>K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti, di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.</p> <p>K28 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Adeguamento</p>	<p>Le condizioni lavorative ed il carico di lavoro non appaiono stressanti. L'orario di attività laboratoriale non è tale da precludere una vita sociale/affettiva. Nondimeno le analisi ad personam</p>

			temporaneo dell'orario di lavoro K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro. K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni. K5 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto professionale con alunni segnati da episodi di bullismo o distinti da temperamento violento K6 Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano delle quali siano noti episodi di mortalità infantile, aborti e simili, vengono escluse da attività che possono indurre competizioni con colleghi di lavoro		sono favorite. In generale, l'esposizione a violenze è correlabile al contatto con fenomeni di bullismo. Si tratta di situazioni da considerare. E' prescritto che gestanti, puerpere e donne in allattamento non siano mai a contatto con alunni segnati da episodi di bullismo o distinti da temperamento violento. Ciò vale sia nelle ore di laboratorio che nelle altre. In presenza di similari casistiche, si applicano cautelativi trasferimenti degli alunni problematici ad altre classi.
Attività in postura eretta	NO	NO	K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario) K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.	Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi. Non sono presenti ragioni che impediscano alle lavoratrici di alternare (anche con pause) posture erette e sedute. A gestanti, puerpere e donne in allattamento non sono consentite attività che prevedono di stare in piedi a lungo	
Attività in postura seduta	SI	SI	K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro	Vedere sopra	
Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere	SI	SI	K7 Per gestanti e puerpere, messa a disposizione del locale infermeria per assicurare momenti di riposo in posizione stesa.		
Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche	SI	SI	K26 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, consentire di recarsi alla toilette con la frequenza naturale che risulti necessaria.	Sono presenti idonei servizi igienici separati per sessi.	
Rischi derivati da un'alimentazione inadeguata	SI	SI	K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.	Sono presenti distributori automatici ad ogni piano	
Rischi dovuti all'inadeguatezza o all'assenza di infrastrutture	SI	SI	K14 Per donne in allattamento, garantire: - l'accesso ad una stanza appartata in cui allattare i bambini o estrarre il latte dal seno; - l'uso di frigoriferi sicuri e puliti per conservare il latte estratto dal seno durante il lavoro oltre a tutto il necessario per lavare, sterilizzare e conservare i recipienti; - tempo libero (senza perdite di stipendio o di benefici esenza timori di ripercussioni negative) per estrarre il latte dal seno o per allattare		

Colpi, vibrazioni o movimenti	NO	SI	K15 Per lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, esclusione da attività che comportano esposizione a vibrazioni. K16 Per lavoratrici gestanti e puerpere, esclusione da attività che comportano esposizione a colpi, urti e simili.	Non sono ammissibili per lavoratrici gestanti e puerpere le attività lavoratorie che possono portare tale genere di rischi.
Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti	SI	SI		Il rischio non è presente per questa mansione
Sollecitazioni termiche	SI	SI	K18 Per le lavoratrici gestanti : esclusione dalle attività in luoghi non condizionati nella stagione estiva. K19 Per le lavoratrici gestanti: esclusione dalle attività all'aperto nella stagione estiva con temperature percepita superior ai 28 gradi centigradi.	Il rischio da condizioni climatiche non è particolarmente rilevante. L'istituto è dotato di impianto di riscaldamento. Va detto, tuttavia che – non risultando condizionati tutti gli ambienti - condizioni disagiati possono essere presenti in particolari momenti, nella stagione estiva.
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4	SI	SI	K20 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: esclusione dalle attività di pulizia per la mansione di collaboratore scolastico K21 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: monitoraggio immunitario K22 Le lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.Lgs. 81/2008	Nelle normali condizioni, non sono prevedibili con certezza rischi di questo genere, soprattutto in presenza di rischio biologico tendenzialmente basso.
Agenti biologici che notoriamente provocano la perdita del nascituro o danni fisici e neurologici a carico dello stesso. Tali agenti sono compresi nei gruppi di rischio 2, 3 e 4.	SI	SI	Come sopra	
Agenti chimici pericolosi	SI	SI	K23 Le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in tutti i casi di possibile contatto con sostanze chimiche pericolose	E' proibito l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose se non espressamente autorizzate. Ordinarmente non v'è rischio. Nei casi di deviazione dal dovuto, si opera subito l'allontanamento delle Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano.
Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio di lesioni	SI	SI		Nelle attività lavoratorie non è prevista per i discenti alcuna movimentazione manuale di carichi che, anzi è proibita.

					Nelle condizioni ordinarie non vi è rischio.
Movimenti e posture	SI	SI		<p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p> <p>K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate. (per esempio su scale e piattaforme)</p> <p>K28 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi</p>	<p>Ricordiamo che la movimentazione manuale di carichi è proibita.</p> <p>I rischi posturali: essi riguardano in via principale le mansioni dotate di postazioni e vengono fortemente moderati assicurando la conformità di quest'ultime.</p>
Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro	SI	SI		<p>K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti, di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.</p>	<p>Non sono presenti problemi particolari per gli spostamenti interni (ascensore).</p> <p>Possono essere presenti problemi in itinere dipendenti dalle distanze percorse tra abitazione e scuola</p>
Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (compresi gli indumenti)	NO	NO	SI	<p>K31 In via cautelativa, per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è proibita l'attività lavoratoriale in presenza di attrezzature che presentino rischi di utilizzo</p>	<p>Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale.</p> <p>Le attrezzature presenti nei laboratori (che pure debbono risultare conformi alla normativa applicabile) possono presentare rischi da utilizzo.</p> <p>Il docente di laboratorio è tenuto ad azzerare tali rischi. Egli preserva gli allievi dal rischio d'uso redigendo appropriati regolamenti e facendoli rispettare strettamente.</p> <p>In via cautelativa, per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è proibita l'attività lavoratoriale in presenza di attrezzature che presentino rischi di utilizzo.</p>

	P	D	R
RISCHIO GESTANTI E PUERPERE	1	2	3
RISCHIO DONNE IN ALLATTAMENTO	1	1	1

MANSIONE: TECNICA DI LABORATORIO

PERICOLI	COMPATIBILE IN GRAVIDANZA E PUERPERIO	COMPATIBILE IN ALLATTAMENTO	AZIONI DI P&P	NOTE
Fatica psicofisica e orari di lavoro	SI	SI	<p>K8 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p>	<p>Nel complesso il carico di lavoro non appare particolarmente stressante. Gli orari di lavoro non sono prolungati e corrispondono alle previsioni dei contratti di categoria.</p> <p>Non viene praticato alcun turno notturno.</p> <p>Valutazioni ad personam possono agevolare la tenuta di azioni di prevenzione e protezione</p>
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere (lavoro in piedi) (postazioni ristrette)	NO SI	NO SI	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti.</p>	<p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi.</p> <p>Non è previsto che le lavoratrici debbano stare giocoforza in piedi. Le lavoratrici si autoregolano come preferiscono.</p> <p>A gestanti, puerpere e donne in allattamento non sono consentite attività che prevedono di stare in piedi a lungo</p>
Lavoro in postazioni sopraelevate	NO	NO	K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme)	<p>Questo genere di evenienza non è routinariamente previsto, epperò potrebbe accadere randomicamente nell'ambito di piccole manutenzioni.</p> <p>In tal caso, alle lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento non è consentito il lavoro in postazioni sopraelevate</p> <p>L'attività non è compatibile.</p>
Lavoro solitario	NO	SI	K2 Le lavoratrici gestanti non vengono adibite a lavori in solitario.	<p>In generale non è previsto il lavoro in solitario, evenienza che può</p>

				presentarsi solo in contingenze particolari. Non è consentito. Le condizioni lavorative ed il carico di lavoro non appaiono particolarmente stressanti. L'orario di lavoro non è tale da precludere una vita sociale/affettiva. In generale, l'esposizione a violenze è correlabile al contatto con fenomeni di bullismo e/o al contatto con esterni. Si tratta di situazioni sufficientemente poco probabili.
Stress professionale	SI	SI	<p>K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.</p> <p>K28 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Adeguamento temporaneo dell'orario di lavoro</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p> <p>K9 Per lavoratrici gestanti, puerpere. Modifica della tipologia e della durata delle turnazioni.</p> <p>K4 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto diretto con esterni</p> <p>K5 esclusione di gestanti, puerpere e donne in allattamento dal contatto professionale con alunni segnati da episodi di bullismo o distinti da temperamento violento</p> <p>K6 Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano delle quali siano noti episodi di mortalità infantile, aborti e simili, vengono escluse da attività che possono indurre competizioni con colleghi di lavoro</p>	
Attività in postura eretta	NO	NO	<p>K11 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi (più di metà dell'orario)</p> <p>K29 Per gestanti o puerpere Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro.</p>	
Attività in postura seduta	SI	SI	<p>Le lavoratrici hanno la possibilità di sedersi. Non sono presenti ragioni che impediscano alle lavoratrici di alternare (anche con pause) posture erette e sedute. A gestanti, puerpere e donne in allattamento non sono consentite attività che prevedono di stare in piedi a lungo Vedere sopra</p>	
Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere	SI	SI	K7 Per gestanti e puerpere, messa a disposizione del locale infermeria per assicurare momenti di riposo in posizione stesa.	
Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche	SI	SI	K26 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, consentire di recarsi alla toilette con la frequenza naturale che risulti necessaria.	
			Sono presenti idonei servizi igienici separati per sessi.	

Rischi derivati da un'alimentazione inadeguata	SI	SI	SI	K12 Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro. K14 Per donne in allattamento, garantire: - l'accesso ad una stanza appartata in cui allattare i bambini o estrarre il latte dal seno; - l'uso di frigoriferi sicuri e puliti per conservare il latte estratto dal seno durante il lavoro oltre a tutto il necessario per lavare, sterilizzare e conservare i recipienti; - tempo libero (senza perdite di stipendio o di benefici esenza timori di ripercussioni negative) per estrarre il latte dal seno o per allattare	Sono presenti distributori automatici ad ogni piano
Rischi dovuti all'inadeguatezza o all'assenza di infrastrutture	SI	SI	SI	- l'accesso ad una stanza appartata in cui allattare i bambini o estrarre il latte dal seno; - l'uso di frigoriferi sicuri e puliti per conservare il latte estratto dal seno durante il lavoro oltre a tutto il necessario per lavare, sterilizzare e conservare i recipienti; - tempo libero (senza perdite di stipendio o di benefici esenza timori di ripercussioni negative) per estrarre il latte dal seno o per allattare	
Colpi, vibrazioni o movimenti	NO	NO	SI	K15 Per lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, esclusione da attività che comportano esposizione a vibrazioni. K16 Per lavoratrici gestanti e puerpere, esclusione da attività che comportano esposizione a colpi, urti e simili.	Il rischio vibrazioni potrebbe essere presente nell'interfaccia con macchine particolari.
Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti	SI	SI	SI		Rischio non presente per la mansione
Sollecitazioni termiche	SI	SI	SI	K18 Per le lavoratrici gestanti : esclusione dalle attività in luoghi non condizionati nella stagione estiva. K19 Per le lavoratrici gestanti: esclusione dalle attività all'aperto nella stagione estiva con temperature percepita superior ai 28 gradi centigradi.	Il rischio da condizioni climatiche non è particolarmente rilevante. L'istituto è dotato di impianto di riscaldamento. Va detto, tuttavia che – non risultando condizionati tutti gli ambienti - condizioni disagiati possono essere presenti in particolari momenti, nella stagione estiva.
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4	SI	SI	SI	K20 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: esclusione dalle attività di pulizia per la mansione di collaboratore scolastico K21 Per lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano: monitoraggio immunitario K22 Le lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in presenza di persone affette da agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 del D.L.gs. 81/2008	Nelle normali condizioni, non sono prevedibili con certezza rischi di questo genere, soprattutto in presenza di rischio biologico tendenzialmente basso.
Agenti biologici che notoriamente provocano perdita del nascituro o danni fisici e neurologici a carico dello stesso. Tali agenti sono compresi nei gruppi di rischio 2, 3 e 4.	SI	SI	SI	Come sopra	
Agenti chimici pericolosi	SI	SI	SI	K23 Le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, verranno allontanate dall'attività lavorativa in tutti i casi di possibile	Il rischio chimico nell'istituto è relativo all'uso di toner e prodotti per

			contatto con sostanze chimiche pericolose K24 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, Esclusione dalle attività di utilizzo del toner e dei prodotti per la pulizia degli ambienti.	la pulizia. In generale è proibito l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose se non espressamente autorizzate.
Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio di lesioni	SI	SI	K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, proibita la movimentazione manuale di carichi.	Circa i rischi da MMC: - Non sono presenti casi di ripetitività ed eventuali movimentazioni possono avere carattere randomico ed insondabile; - In generale il rischio è molto basso. Cautelativamente, a lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano va proibita la MMC
Movimenti e posture	SI	SI	K10 Per le Lavoratrici gestanti, puerpere o che allattano, proibita la movimentazione manuale di carichi. K13 Adeguamento delle dimensioni postazione di lavoro con aumento dello spazio disponibile per i movimenti. K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate.(per esempio su scale e piattaforme) K28 Proibizione per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento di effettuare attività che prevedono di stare in piedi per lunghi periodi	Circa i rischi posturali: essi riguardano in via principale le mansioni dotate di postazioni e vengono fortemente moderati assicurando la conformità di quest'ultime.
Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro	SI	SI	K3 Valutazioni AD PERSONAM che tengano conto delle particolari situazioni contingenti e di fattori di stress noti (come ad es. la tipologia dei turni, l'insicurezza del posto di lavoro, il carico di lavoro, ecc.), di particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le singole donne.	Non sono presenti problemi particolari per gli spostamenti interni (ascensore). Possono essere presenti problemi in itinere dipendenti dalle distanze percorse tra abitazione e scuola
Attrezzature di lavoro ed dispositivi di protezione individuale (compresi gli indumenti)	SI	SI		Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale. Non sono presenti rischi specifici da attrezzature di lavoro correlabili a cambiamenti fisiologici nella lavoratrice. Le attrezzature di lavoro sono marchiate CE

	NO	NO	<p>Attenzione: non sono consentite le attività non sicure.</p> <p>Per tecniche addette a piccole manutenzioni: Per le scale: K1 Proibizione per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento di operare in posizioni sopraelevate. (per esempio su scale e piattaforme) Per le manutenzioni: K15 Per lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, esclusione da attività che comportano esposizione a vibrazioni. K16 Per lavoratrici gestanti e puerpere, esclusione da attività che comportano esposizione a colpi, urti e simili.</p> <p>Quest'azione va estesa anche alle donne in allattamento</p>	<p>Per collaboratrici addette a piccole manutenzioni: Non sono presenti rischi da utilizzo di attrezzature di protezione individuale. Possono essere presenti rischi da utilizzo di • scale (le scale sono comunque a norma) • attrezzi per manutenzione</p> <p>Per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento le attività di piccola manutenzione non sono compatibili.</p>
--	----	----	---	---

	P	D	R
RISCHIO GESTANTI E PUERPERE	1	3	3
RISCHIO DONNE IN ALLATTAMENTO	1	2	2

APPENDICE

ALL A DEL D. LVO 151 DEL 2001

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

ALL B DEL D. LVO 151 DEL 2001

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

toxoplasma;

virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

ALL C DEL D. LVO 151 DEL 2001

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 (1)

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;**
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;**
- c) rumore;**
- d) radiazioni ionizzanti;**
- e) radiazioni non ionizzanti;**
- f) sollecitazioni termiche;**
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.**

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:**

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
 - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
 - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

(1) Allegato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), e b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39.